

GIUSTIZIA CIVILE: Accoglimento in misura ridotta della domanda - Ipotesi di reciproca soccombenza - Esclusione.

Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6378

in *Guida al diritto*, 17, 2023, pag. 59

“[...] l'accoglimento in misura ridotta (anche sensibile) della domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, e che la parte di domanda non accolta nell'ammontare- per poter comportare soccombenza ai fini delle spese, deve aver costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto [...]”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Presidente -

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -

Dott. CRICENTI Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 92-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Mazzini 13 presso lo studio dell'avvocato Calamani Maria Cristina, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzon Angelo;

- ricorrente -

contro

(Omissis) Spa Ora Unipolsai Spa , B.B.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1724-2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2022 da CRICENTI GIUSEPPE;

Svolgimento del processo

1.-A.A. è stata investita da un'auto condotta da B.B. ed assicurata con (Omissis) Spa , ora Unipol Spa , mentre percorreva in bicicletta una pista ciclabile.

Ha dunque agito nei confronti sia del B.B. che della compagnia di assicurazione, chiedendo un risarcimento pari a 72.624,54 Euro.

2.-11 Tribunale di Venezia, ritenuta la responsabilità del conducente del veicolo, e disposta consulenza tecnica sui danni alla persona, ha riconosciuto però una somma nettamente inferiore a quella pretesa, ossia 2374,11. Euro.

3.-La A.A. ha proposto appello, rivendicando voci di danno non ammesse dal giudice di primo grado, ed ha ottenuto una parziale riforma della decisione impugnata. I giudici di secondo grado hanno riconosciuto l'invalidità temporanea parziale aggiungendo 9 mila Euro di risarcimento.

4.-A.A. ricorre con quattro motivi illustrati da memoria. Gli intimati non si sono costituiti.

Motivi della decisione

5.- Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c., oltre che dell'art. 132 c.p.c..

La questione è la seguente.

La Corte di Appello ha riformato quella di primo grado riconoscendo il danno da invalidità temporanea parziale, che invece il giudice di prime cure aveva disatteso.

La Corte, tuttavia non ha pronunciato sul danno da invalidità temporanea totale, che, allo stesso modo della parziale, era stata riconosciuta dal CTU. Il motivo è fondato.

Manca del tutto una pronuncia su tale voce di danno, che è autonoma rispetto all'altra.

6.- Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 1226 e 2056 c.c..

La ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello ha disatteso la richiesta di personalizzazione del danno, ossia di una somma ulteriore che riconoscesse le particolari conseguenze dell'incidente nella sfera della danneggiata: i postumi riportati infatti le impedivano di utilizzare in futuro la bicicletta, che era il mezzo con cui la danneggiata si era in passato sempre spostata, costringendola così ad utilizzare i mezzi pubblici o altro mezzo di locomozione, e dunque a non essere più autonoma negli spostamenti.

La Corte di Appello aveva osservato che in realtà non era stata dimostrata una incidenza particolare, ossia personale del danno.

Il motivo è infondato.

L'aumento che il giudice di merito può riconoscere, rispetto ai criteri tabellari, presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Cass. 5856/ 2021; Cass. 28988/ 2019; Cass. 27482/n 2018).

Nel caso presente la ricorrente adduce di non poter utilizzare la bicicletta, che però per lesioni fisiche come quelle riportate, è un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisce quel tipo di danno.

Non solo si tratta quindi di un danno tipicamente conseguente a quella lesione, ma, di per sè, non è neanche da ritenersi come un danno specifico: l'impossibilità di andare in bicicletta non necessariamente

priva di autonomia negli spostamenti, rimanendo pur sempre la possibilità di altri mezzi privati, e comunque la perdita di autonomia negli spostamenti di suo non è un pregiudizio ulteriore rispetto a quello insito nella invalidità già riconosciuta.

7.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c..

La ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello non ha riconosciuto il danno derivante dalla perdita della occasione di lavoro: v'era agli atti la dichiarazione del proprietario del ristorante, in cui normalmente lavorava la ricorrente in modo stagionale, che dichiarava di non aver potuto assumere la ricorrente quell'anno a causa della invalidità riportata.

La Corte non avrebbe tenuto in alcuna considerazione questa dichiarazione, che invece era prova sia della perdita della capacità lavorativa specifica, che di una chance di guadagno venuta meno.

Il motivo è inammissibile.

Fondamentalmente la doglianza è basata su urla sola prova: la dichiarazione del titolare del ristorante nel quale annualmente, per alcuni mesi, lavorava la ricorrente: non è però dato conoscere il contenuto di tale dichiarazione, onde stabilire se effettivamente il dichiarante si impegnava alla assunzione ed in che termini, risultando la censura formulata in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto dall'art. 366, 1 comma n. 6 c.p.c..

Non è dunque possibile stabilire se l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Appello- in termini di mera disponibilità all'assunzione- sia erronea nei termini lamentati dalla ricorrente.

7.- Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

La Corte di Appello, considerata la soccombenza della ricorrente su alcune voci di danno, ha posto a carico delle controparti la metà delle spese liquidate, e ciò per entrambi i gradi di giudizio.

La ricorrente si duole del fatto che le spese sono state compensate per metà non essendo stata accolta la domanda nel suo intero ammontare, ossia per la somma di risarcimento richiesta, bensì in un ammontare inferiore.

Il motivo è fondato.

E' principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che l'accoglimento in misura ridotta (anche sensibile) della domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, e che la parte di domanda non accolta nell'ammontare- per poter comportare soccombenza ai fini delle spese, deve aver costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (Cass. Sez. un. 32061/ 2022; Cass. 516/ 2020).

P.Q.M.

1.- La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso. Dichiaro inammissibile il secondo. Rigetta il terzo. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2023